

Senato della Repubblica XVIII Legislatura

Fascicolo Iter DDL S. 2192

Modifiche all'articolo 612-ter del codice penale in materia di reato di nudo falsificato

Indice

1.	DDL S. 2192 - XVIII Leg.	1
	1.1. Dati generali	. 2
	1.2. Testi	3
	1.2.1. Testo DDL 2192	. 4

1. DDL S. 2192 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 2192

XVIII Legislatura

Modifiche all'articolo 612-ter del codice penale in materia di reato di nudo falsificato

Iter

10 giugno 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2192

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

Daniela Donno (M5S)

Cofirmatari

<u>Gabriella Di Girolamo</u> (<u>M5S</u>), <u>Sergio Puglia</u> (<u>M5S</u>), <u>Fabrizio Trentacoste</u> (<u>M5S</u>), <u>Emma Pavanelli</u> (<u>M5S</u>), <u>Giovanni Endrizzi</u> (<u>M5S</u>), <u>Elisa Pirro</u> (<u>M5S</u>), <u>Orietta Vanin</u> (<u>M5S</u>), <u>Gabriele Lanzi</u> (<u>M5S</u>), <u>Raffaele Mautone</u> (<u>M5S</u>), <u>Iunio Valerio Romano</u> (<u>M5S</u>), <u>Ruggiero Quarto</u> (<u>M5S</u>)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data 29 aprile 2021; annunciato nella seduta n. 322 del 29 aprile 2021.

Classificazione TESEO

REATI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME

Articoli

FALSITA' (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente il 10 giugno 2021.

Annuncio nella seduta n. 335 del 10 giugno 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2192

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2192

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DONNO, DI GIROLAMO, PUGLIA, TRENTACOSTE, PAVANELLI, ENDRIZZI, PIRRO, VANIN, LANZI, MAUTONE, ROMANO e QUARTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2021

Modifiche all'articolo 612-ter del codice penale in materia di reato di nudo falsificato

Onorevoli Senatori. - Le tecnologie dell'informazione continuano ad offrire strumenti sempre più sofisticati alle persone che intendono commettere gravi reati contro la dignità della persona e la pacifica convivenza tra i cittadini.

Recentemente il legislatore ha inteso disciplinare il fenomeno della ripresa e diffusione di video a sfondo sessuale senza il consenso di una delle persone coinvolte, a scopo di « vendetta » (fenomeno cosiddetto di « revenge porn »).

A pochi anni da quel coraggioso intervento, è necessario ritornare sui fenomeni che incrociano l'ambito sessuale e pornografico con la tecnologia, ancora più sofisticata. Con il presente disegno di legge, infatti, si vuole punire il comportamento di chi realizzi o riceva e trasmetta ad altri immagini o video realizzati mediante tecnologie algoritmiche, *software* o altre tecnologie dell'informazione, in modo tale da far apparire tali atti o eventi come riferibili ad una persona che, nella realtà, non vi ha mai partecipato.

Tali tecnologie sono diffuse in diversi campi ed utilizzate a scopo ricreativo e di intrattenimento nei settori dello spettacolo e del cinema. Tuttavia, purtroppo, si stanno diffondendo applicazioni informatiche, anche automatizzate (cosiddetto « *bot* ») in grado di applicare i connotati fisici, del corpo o del volto, nonché la voce, di una persona a corpi o contesti ad essa totalmente estranei, dando l'impressione allo spettatore destinatario che tale persona abbia svolto attività a carattere sessuale. Normalmente, il destinatario di tali falsificazioni audiovisive è il pubblico più o meno generalizzato, la persona della quale l'identità è stata artefatta o suoi diretti e indiretti conoscenti.

Non sembra necessario dilungarsi sulle evidenti lesioni della dignità della persona coinvolta da tale comportamento; comportamento che, sembra giunto il momento, è opportuno definire « criminale ». Per tali ragioni, il presente disegno di legge intende modificare la recente disciplina dell'articolo 612-ter del codice penale, prevedendo in aggiunta al reato di pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti, anche il reato di nudo falsificato.

Tale reato consiste nella punizione con la reclusione da sei mesi a due anni e sei mesi, di chiunque realizzi, consegni, ceda, pubblichi o diffonda immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, contraffatti o alterati in modo da sostituire l'identità delle persone originariamente rappresentate all'altrui persona, mediante l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, *software* o altre tecnologie dell'informazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. All'articolo 612-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
- « Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, chiunque realizza, consegna, cede, pubblica o diffonde

immagini o video a contenuto sessualmente esplicito contraffatti o alterati in modo da sostituire l'identità delle persone originariamente rappresentate all'altrui persona, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e sei mesi. »;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o contraffatti o alterati ».

